

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3650

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1998

**Norme per promuovere la partecipazione dei giovani
e delle donne all'attività politica**

ONOREVOLI SENATORI. - Nel quadro del recente astensionismo il presente disegno di legge prevede incentivi finanziari per favorire la partecipazione dei giovani e delle donne alla politica.

La modifica del sistema elettorale in senso maggioritario, che ha come obiettivo principale un più diretto contatto degli elettori con i propri rappresentanti, ha mostrato un punto debole nella scelta delle candidature e nell'abbinamento dei candidati ai vari collegi che, com'era del resto già noto per il sistema applicato per il Senato, nel caso dei collegi uninominali maggioritari, avviene con un ruolo pressochè determinante delle forze politiche e premia, di conseguenza, chi espleta la propria attività politica nella struttura del partito, ponendo in una situazione di svantaggio coloro che s'impegnano nel territorio, a contatto con i cittadini.

La conseguenza, anche per l'eliminazione delle quote a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale, è stata una drastica diminuzione delle candidature femminili, nonchè di quelle dei giovani (sentenza n. 422 del 6-12 settembre 1995).

Il distacco dalla politica di vaste categorie di cittadini è preoccupante e per ridurlo le norme che s'intende introdurre prevedono incentivi finanziari alle coalizioni, ai movimenti politici e partiti che favoriscono

la partecipazione dei giovani e delle donne ed individuano i propri candidati attraverso elezioni primarie.

Il presente disegno di legge si limita alla previsione di incentivi per indurre a procedere alle elezioni primarie, senza peraltro regolamentarle per legge. Salva diversa regolamentazione potrebbe, quindi, essere lasciato al controllo interno e alla responsabilità di ciascuna forza politica o coalizione la garanzia per la democraticità di tali elezioni ed alla valutazione delle stesse il coinvolgimento di fasce più vaste di elettori rispetto ai soli iscritti.

Per evitare aggravii di spesa il disegno di legge propone non un aumento dei finanziamenti, ma una diversa distribuzione di quelli già spettanti.

L'articolo 1 prevede che il 25 per cento del rimborso delle spese elettorali, spettante ai movimenti politici e ai partiti, sia ripartito tra quelli che hanno effettuato le elezioni primarie e che un altro 25 per cento sia destinato ad incentivare le candidature alle elezioni politiche delle donne e dei giovani al di sotto dei trenta anni.

L'articolo 2 prevede che almeno il 10 per cento delle risorse destinate ai programmi per le pari opportunità uomo-donna sia destinato a iniziative finalizzate a favorire l'attività delle donne nella vita politica e nell'amministrazione pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Ripartizione dei rimborsi
delle spese elettorali)*

1. Il 25 per cento del rimborso delle spese elettorali attribuito ai sensi della normativa vigente è ripartito tra i movimenti, le coalizioni o i partiti, che abbiano effettuato le elezioni primarie per l'individuazione dei candidati, rispettivamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Per le elezioni alla Camera dei deputati un ulteriore 25 per cento del rimborso delle spese elettorali è ripartito tra i movimenti, le coalizioni o i partiti che abbiano tra i propri candidati un numero di giovani, uomini o donne, al di sotto dei trenta anni, e di donne di età superiore, pari complessivamente almeno al 50 per cento.

3. Per la ripartizione del 25 per cento del rimborso delle spese elettorali relative alle candidature al Senato si tiene conto delle sole candidature femminili.

Art. 2.

*(Azioni di formazione e promozione
dell'attività delle donne)*

1. Nell'ambito dei programmi finanziati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, destinati alla realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, almeno il 10 per cento delle risorse da utilizzare deve essere destinato ad azioni di formazione e di promozione della presenza e dell'attività delle donne nella vita politica e nell'amministrazione pubblica.

2. Per la gestione dei finanziamenti di cui al comma 1, gli enti interessati si avvalgono delle associazioni femminili a statuto

democratico più rappresentative che fanno parte delle consulte femminili regionali e , per le regioni dove le stesse non sono istituite, dalle associazioni femminili a statuto democratico più rappresentative indicate dal Ministro per le pari opportunità, sentita la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.